

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

11 marzo 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 della Commissione, del 9 marzo 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio 16
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del 10 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 18
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione, del 10 marzo 2021, che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ 21
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione, del 10 marzo 2021, che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 25

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019) 27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Rettifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019).....	28
★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019)	31

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/424 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 461 *bis*,

- (1) Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei «Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato», volta ad affrontare le carenze nel trattamento prudenziale delle attività del portafoglio di negoziazione delle banche ⁽²⁾.
- (2) Il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente non è pienamente operativo per la mancanza delle specifiche tecniche. Dette specifiche dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
- (3) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria specificano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per gli strumenti con opzionalità. Il calcolo prevede un certo numero di fasi, tra cui figurano le modalità per applicare gli shock ai fattori di rischio e quelle per aggregare il rischio di curvatura dei fattori di rischio. Per quanto concerne i fattori di rischio del rischio di cambio, il calcolo deve essere corretto per evitare il doppio conteggio dei rischi di curvatura. In assenza di tale correzione è possibile che si verifichi questo doppio conteggio poiché nei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB i fattori di rischio del rischio di cambio sono espressi utilizzando la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni.
- (4) Gli strumenti senza opzionalità dovrebbero essere soggetti unicamente a requisiti di fondi propri per il rischio delta del sottostante non esotico (o dei sottostanti on esotici) degli strumenti, ma non per il rischio di curvatura. I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB, tuttavia, offrono agli enti l'opzione di assoggettare tutti gli strumenti, compresi quelli senza opzionalità, ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura. Questa opzione può essere utile per gli enti che gestiscono e coprono posizioni con e senza opzionalità congiuntamente. Tuttavia, per evitare che tale opzione sia utilizzata principalmente al fine di ridurre i requisiti di fondi propri, l'ente che intende esercitarla dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione di utilizzare tale opzione alla sua autorità competente, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l'uso dell'opzione. Lo stesso dovrebbe applicarsi quando l'ente non intende più avvalersi di detta opzione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, «Minimum capital requirements for market risk». La pubblicazione è disponibile sul sito web della Banca dei regolamenti internazionali (www.bis.org).

- (5) Per quanto riguarda il trattamento delle posizioni in organismi di investimento collettivo (OIC), il metodo look-through è il più accurato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC poiché si basa sulla composizione effettiva degli OIC anziché su un'approssimazione della loro composizione. Tuttavia il metodo look-through può essere utilizzato solo se vengono rispettate alcune condizioni rigorose. Gli enti dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare altri metodi, a condizione che siano a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC e che possano ottenere quotazioni giornaliere. In tale situazione, gli enti possono creare un portafoglio ipotetico per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione nell'OIC. Detti enti dovrebbero inoltre avere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati incluse nell'OIC utilizzando un metodo semplificato nel caso in cui non vi siano informazioni sufficienti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sulla base dei metodi esistenti. Tale possibilità dovrebbe essere allineata con il metodo semplificato applicabile alle posizioni in derivati incluse negli OIC assegnati all'esterno del portafoglio di negoziazione. Dato il numero di ipotesi che gli enti devono formulare quando si avvalgono di tale metodo, il suo uso dovrebbe essere soggetto all'approvazione dell'autorità competente a livello di ogni singolo OIC.
- (6) Inoltre, gli enti dovrebbero avere l'opzione di trattare una posizione in un OIC che riproduce un indice come una posizione diretta in tale indice ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Questo metodo dovrebbe essere consentito se la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice che riproduce rimane inferiore all'1 % su un periodo di 12 mesi. Se i dati sono disponibili per meno di 12 mesi, gli enti dovrebbero chiedere l'autorizzazione della rispettiva autorità competente per utilizzare tale metodo.
- (7) In tutti gli altri casi, le posizioni in OIC dovrebbero essere assegnate all'esterno del portafoglio di negoziazione e trattate di conseguenza ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di tali posizioni.
- (8) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB propongono un metodo basato su una «valuta di base» come metodo supplementare per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura dei fattori di rischio del rischio di cambio. In linea con tale metodo, nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti dovrebbero poter scegliere una valuta diversa dalla valuta da essi utilizzata per le segnalazioni al fine di esprimere i fattori di rischio del rischio di cambio. Questo metodo dovrebbe essere consentito se l'ente soddisfa una serie di condizioni relative alla gestione da parte dell'ente del rischio di cambio e dovrebbe essere soggetto all'approvazione delle autorità di vigilanza.
- (9) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio del tasso privo di rischio, dell'inflazione e ai fattori del rischio di base cross currency, ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni della categoria 11 di cui all'articolo 325 quinquies, tabella 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'esterno dell'ACTP, dei fattori di rischio azionario e dei fattori di rischio di posizione in merci. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità di tali fattori di rischio nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineati ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.
- (10) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, le correlazioni infracategoria per il rischio azionario e le correlazioni tra categorie per il rischio azionario. Le correlazioni applicabili nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (12) Gli enti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare le modifiche al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato introdotte dal presente regolamento delegato. L'applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

(1) l'articolo 325 *sexies* è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera a);
- b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera a).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può scegliere di assoggettare tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

L'ente che sceglie di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. Scaduto il termine di tre mesi e a condizione che l'autorità competente non abbia formulato obiezioni, l'ente può utilizzare detto metodo fino a quando l'autorità competente non lo informa che non gli è più consentito farlo.

L'ente che intende smettere di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima di porre fine all'utilizzo. L'ente può porre fine all'applicazione di tale metodo, a meno che l'autorità competente abbia sollevato obiezioni entro detto periodo di tre mesi.»;

(2) l'articolo 325 *octies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 325 *octies*

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

1. Gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 2 per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura, ad eccezione dei fattori di rischio di cui al paragrafo 3.

Per un dato fattore di rischio, gli enti effettuano i suddetti calcoli su base netta per tutte le posizioni degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura che presentano tale fattore di rischio.

2. Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (CVR_k^+) e la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso del medesimo fattore di rischio (CVR_k^-) come segue:

$$CVR_k^+ = - \sum_i CVR_{ik}^+$$

$$CVR_k^- = - \sum_i CVR_{ik}^-$$

$$CVR_{ik}^+ = V_i \left(x_k^{RW(Curvature)^+} \right) - V_i(x_k) - RW_k^{Curvature} \times S_{ik}$$

$$CVR_{ik}^- = V_i \left(x_k^{RW(Curvature)^-} \right) - V_i(x_k) + RW_k^{Curvature} \times S_{ik}$$

dove:

i = l'indice che rappresenta tutte le posizioni degli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso il fattore di rischio k ;

x_k = il valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k)$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato sul valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^+})$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un rialzo del valore del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^-})$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un ribasso del valore del fattore di rischio k ;

$RW_k^{Curvature}$ = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;

s_{ik} = la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio k calcolata conformemente all'articolo 325 *novodecies*.

3. In deroga al paragrafo 2, per le curve dei fattori di rischio che rientrano nelle classi di rischio generico di tasso di interesse (GIRR), di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 6 a livello dell'intera curva anziché a livello di ciascun fattore di rischio che appartiene alla curva.

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, dove x_k è una curva di fattori di rischio attribuiti alle classi di rischio generico di tasso di interesse, di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, s_{ik} è la somma delle sensibilità delta al fattore di rischio della curva per tutti i tenori della curva.

4. Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1:

$$K_b = \begin{cases} \max(K_b^+, K_b^-), & \text{dove } K_b^+ \neq K_b^- \\ K_b^+, & \text{dove } K_b^+ = K_b^- \text{ e} \\ K_b^-, & \text{altrimenti} \end{cases} \sum_k CVR_k^+ > \sum_k CVR_k^-$$

dove:

b = l'indice che rappresenta una categoria di una determinata classe di rischio;

K_b = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b ;

$$K_b^+ = \sqrt{\max(0, \sum_k \max(CVR_k^+, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^+ CVR_l^+ \psi(CVR_k^+, CVR_l^+))};$$

$$K_b^- = \sqrt{\max(0, \sum_k \max(CVR_k^-, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^- CVR_l^- \psi(CVR_k^-, CVR_l^-))};$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dove } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases};$$

p_{kl} = le correlazioni infracategoria tra i fattori di rischio k e l di cui alla sezione 6;

k, l = gli indici che rappresentano tutti i fattori di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1 che sono assegnati alla categoria b ;

(CVR_k^+) = la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo;

(CVR_k^-) = la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso.

5. In deroga al paragrafo 4, per i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria della categoria 18 dell'articolo 325 quinquies, della categoria 18 dell'articolo 325 octotricies, della categoria 25 dell'articolo 325 quadragies e della categoria 11 dell'articolo 325 triquadragies si utilizza la formula seguente:

$$K_b = \max \left(\sum_k \max(CVR_k^+, 0), \sum_k \max(CVR_k^-, 0) \right)$$

6. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per classe di rischio (RCCR) aggregando tutti i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria all'interno di una determinata classe di rischio come segue:

$$RCCR = \sqrt{\max \left(0, \sum_b K_b^2 + \sum_{c \neq b} \sum_b \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c) \right)}$$

dove:

b, c = gli indici che rappresentano tutte le categorie di una determinata classe di rischio che corrisponde agli strumenti di cui al paragrafo 1;

K_b = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b ;

$$S_b = \begin{cases} \sum_k CVR_k^+, & \text{dove } K_b = K_b^+ \text{ conformemente al paragrafo 4;} \\ \sum_k CVR_k^-, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dove } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases};$$

γ_{bc} = le correlazioni intercategorie tra le categorie b e c di cui alla sezione 6.

7. Il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura è la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura della classe di rischio calcolato conformemente al paragrafo 6 per tutte le classi di rischio alle quali appartiene almeno un fattore di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1.»;

(3) all'articolo 325 *nonies*, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale i parametri di correlazione ρ_{kl} e γ_{bc} che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da $\rho_{kl}^{low} = \max(2 \cdot \rho_{kl} - 100\%; 75\% \cdot \rho_{kl})$ e $\gamma_{bc}^{low} = \max(2 \cdot \gamma_{bc} - 100\%; 75\% \cdot \gamma_{bc})$ »;

(4) gli articoli 325 *decies* e 325 *undecies* sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325 *decies*

Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante

1. Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:

- a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura, gli enti considerano di detenere posizioni individuali direttamente nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, tranne nel caso di una posizione su un indice inclusa nell'ACTP, per la quale essi calcolano un'unica sensibilità all'indice;
- b) gli enti sono autorizzati a compensare le sensibilità a un fattore di rischio di un determinato componente di uno strumento su indici o di un altro strumento multi-sottostante con le sensibilità allo stesso fattore di rischio della stessa componente di strumenti single-name, ad eccezione delle posizioni incluse nell'ACTP;

- c) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio vega, gli enti possono considerare di detenere direttamente posizioni individuali nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, oppure calcolare un'unica sensibilità al sottostante dello strumento. In quest'ultimo caso, gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
- i) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice, più del 75 % delle componenti del medesimo indice sarebbe assegnato alla stessa categoria, gli enti assegnano la sensibilità a tale categoria e la considerano come una sensibilità single-name in detta categoria;
 - ii) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici pertinente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un'unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l'indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
- a) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;
 - b) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente.
3. Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) sono note le componenti dell'indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;
 - b) l'indice quotato comprende almeno 20 componenti;
 - c) nessuna singola componente contenuta nell'indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
 - d) nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell'indice quotato, arrotondato all'unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
 - e) la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell'indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.
4. L'ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L'ente chiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente prima di passare da un metodo all'altro.
5. Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento.
6. Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4.

Articolo 325 *undecies*

Trattamento degli organismi di investimento collettivi

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:
- a) se un ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC calcolando le posizioni sottostanti dell'OIC come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;

- b) se l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è possibile ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC utilizzando uno dei seguenti metodi:
- i) l'ente può considerare la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria «altro settore» di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;
 - ii) previa autorizzazione della propria autorità competente, un ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC in base ai limiti stabiliti nel regolamento di gestione dell'OIC e dalla normativa pertinente;
- c) se l'ente non soddisfa né le condizioni di cui alla lettera a) né quelle di cui alla lettera b), l'ente assegna l'OIC all'esterno del portafoglio di negoziazione.

L'ente che utilizza uno dei metodi di cui alla lettera b) applica il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui al presente capo, sezione 5, e la maggiorazione per i rischi residui di cui al presente capo, sezione 4, se il regolamento di gestione dell'OIC implica che alcune esposizioni nell'OIC sono soggette a tali requisiti di fondi propri.

L'ente che utilizza il metodo di cui alla lettera b), punto ii), può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all'1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l'ente può considerare tale posizione come una posizione nell'indice di riferimento che riproduce. L'ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all'anno.

Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.

3. L'ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l'ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli enti effettuano i calcoli secondo le seguenti disposizioni:

- a) ai fini del calcolo del requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;
- b) ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;
- c) l'OIC applica la leva finanziaria nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

I requisiti di fondi propri per tutte le posizioni nello stesso OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma sono calcolati su base autonoma come portafoglio separato secondo il metodo di cui al presente capo.

5. L'ente può utilizzare i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), solo se l'OIC soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e all'articolo 132, paragrafo 4, lettera a).»;

(5) l'articolo 325 *octodecies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità del paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i fattori di rischio delta sui cambi di cui al paragrafo 1.»;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

«5. Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell'ente, l'ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti CVR_{ik}^- e CVR_{ik}^+ di cui all'articolo 325 *octies*, paragrafo 2, per cui x_k è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente, a seconda dei casi.

6. Previa autorizzazione della sua autorità competente, l'ente può dividere per 1,5 le componenti CVR_k^- e CVR_k^+ di cui all'articolo 325 *octies*, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell'ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 3, l'ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un'altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) che l'ente utilizzi una sola valuta di base;

b) che l'ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;

c) che l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che:

i) utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un'adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell'ente soggette a rischi di cambio;

ii) la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l'ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;

iii) la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente;

d) che l'ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.

Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.»;

(6) all'articolo 325 *duotricies*, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:

Tabella 3

Categoria	Durata	Fattore di ponderazione del rischio
1	0,25 anni	1,7 %
2	0,5 anni	1,7 %

3	1 anno	1,6 %
4	2 anni	1,3 %
5	3 anni	1,2 %
6	5 anni	1,1 %
7	10 anni	1,1 %
8	15 anni	1,1 %
9	20 anni	1,1 %
10	30 anni	1,1 %

2. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio dell'1,6 % a tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency.»;

(7) all'articolo 325 quinquies, paragrafo 1, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattori di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri	1,0 %
10	Classe di merito di credito 1	Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	1,5 %
	Classi di merito di credito da 2 a 3		2,5 %

11	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	2 %
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0 %
13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	12,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	7,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	8,5 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	5,5 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	5,0 %
18	Altri settori		12,0 %
19	Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono investment grade		1,5 %
20	Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating»		5 %

(8) all'articolo 325 septricies, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Categoria	1, 2 e 11	3 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9 e 10	18	19	20
1, 2 e 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 e 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 e 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 e 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 e 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 e 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 e 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 e 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20»											

(9) all'articolo 325 octotricies, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	4,0 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	4,0 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0 %

4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	8,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	5,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	4,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	3,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	2,0 %
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri	3,0 %
10		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	6,0 %
11	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	13,0 %
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	13,0 %
13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	16,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	10,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	12,0 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	12,0 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	12,0 %
18	Altri settori		13,0 %»

(10) all'articolo 325 quadragies, paragrafo 1, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)	RMBS - Prime	0,9 %
2		RMBS - Mid-Prime	1,5 %
3		RMBS - Sub-Prime	2,0 %
4		CMBS	2,0 %
5		Titoli garantiti da attività (ABS) - prestiti destinati agli studenti	0,8 %
6		ABS - carte di credito	1,2 %
7		ABS - automobili	1,2 %
8		Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP	1,4 %
9	Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior)	RMBS - Prime	1,125 %
10		RMBS - Mid-Prime	1,875 %
11		RMBS - Sub-Prime	2,5 %
12		CMBS	2,5 %
13		ABS - prestiti destinati agli studenti	1 %
14		ABS - carte di credito	1,5 %
15		ABS - automobili	1,5 %
16		CLO all'esterno dell'ACTP	1,75 %
17	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	RMBS - Prime	1,575 %
18		RMBS - Mid-Prime	2,625 %
19		RMBS - Sub-Prime	3,5 %
20		CMBS	3,5 %
21		ABS - prestiti destinati agli studenti	1,4 %
22		ABS - carte di credito	2,1 %
23		ABS - automobili	2,1 %
24		CLO all'esterno dell'ACTP	2,45 %
25	Altri settori		3,5 %»

(11) all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 8

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore	Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale	Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale
1	Alta	Economia di mercato emergente	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	55 %	0,55 %
2			Telecomunicazioni, prodotti industriali	60 %	0,60 %
3			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	45 %	0,45 %
4			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	55 %	0,55 %
5		Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	30 %	0,30 %
6			Telecomunicazioni, prodotti industriali	35 %	0,35 %
7			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	40 %	0,40 %
8			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	50 %	0,50 %
9	Bassa	Economia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4	70 %	0,70 %
10		Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8	50 %	0,50 %
11	Altri settori			70 %	0,70 %
12	Alta capitalizzazione di mercato, indici di economia avanzata			15 %	0,15 %
13	Altri indici			25 %	0,25 %»

(12) l'articolo 325 quaterquadragies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il parametro di correlazione del rischio ρ_{kl} tra due sensibilità WS_k e WS_l all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe le sensibilità sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.»

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) all'80 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano in una delle due categorie di indici (categorie numero 12 o 13).»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il parametro di correlazione ρ_{kl} tra due sensibilità WS_k e WS_l ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2, lettere da a) a d).»;

(13) gli articoli 325 quinquagies e 325 sexquagies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325 quinquagies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione ρ_c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse.

Esso è fissato come segue rispetto alle categorie della tabella 8 dell'articolo 325 triquagies:

- a) al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
- b) allo 0 % se una delle due categorie rientra nella categoria numero 11;
- c) al 75 % se le due categorie rientrano nelle categorie numero 12 e 13;
- d) al 45 % negli altri casi.

Articolo 325 sexquagies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono i seguenti:

Tabella 9

Numero della categoria	Nome della categoria	Fattore di ponderazione del rischio
1	Energia - combustibili solidi	30 %
2	Energia - combustibili liquidi	35 %
3	Energia - elettricità e scambio di emissioni	60 %
4	Trasporto	80 %
5	Metalli - non preziosi	40 %
6	Combustibili gassosi	45 %
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	20 %
8	Semi e semi oleosi	35 %
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	25 %
10	Merci tenere (softs) e altre merci agricole	35 %
11	Altre merci	50 %»

(14) all'articolo 325 novoquadragies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.»;

(15) all'articolo 325 unquinquagies, paragrafo 3, la tabella 11 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 11

Classe di rischio	LH _{Classe di rischio}	Fattori di ponderazione del rischio
GIRR	60	100 %
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione	120	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)	120	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)	120	100 %
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici)	20	77,78 %
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altro settore)	60	100 %
Posizione in merci	120	100 %
Rischio di cambio	40	100 %»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/425 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2021**

che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽²⁾ (OMC), che dispone l'applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.
- (2) Il considerando 9 del regolamento (UE) 2020/1646 recita che la Commissione intende sospendere l'applicazione del regolamento qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni di determinati prodotti originari dell'Unione europea in relazione alle controversie aperte presso l'OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni.
- (3) Il 4 marzo 2021 è stata raggiunta un'intesa con gli Stati Uniti che prevede la sospensione reciproca di tutte le misure per un periodo di quattro mesi in modo da consentire negoziati per una risoluzione equilibrata delle controversie aperte presso l'OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni non appena le procedure interne saranno state espletate da entrambe le parti.
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione delle misure di politica commerciale per motivi di urgenza relativi alla modifica della misura in questione del paese terzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall'11 luglio 2021 incluso.

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50; modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione, del 7 novembre 2020, relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 373 del 9.11.2020, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/426 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2021****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'uso del preparato di *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione ⁽²⁾ per un periodo di 10 anni.
- (2) L'autorizzazione è stata successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione ⁽³⁾ in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, per quanto riguarda la formulazione dell'additivo.
- (3) La modifica prevista non riguardava il periodo di autorizzazione stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, che doveva durare fino al 26 dicembre 2021. Tuttavia nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 è stato erroneamente indicato che il periodo di autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) dovesse durare fino al 16 agosto 2030. Tale errore è stato pertanto inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092.
- (4) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è pertanto necessario rettificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda la fine del periodo di autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160).
- (5) Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 la modifica da apportare ai termini dell'autorizzazione dell'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) riguardava solo la formulazione dell'additivo. Non vi era alcun riferimento alla necessità di modificare il periodo di autorizzazione di tale additivo. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che le autorizzazioni sono concesse per un periodo di dieci anni e che non si può derogare a tale norma tramite una modifica dei termini di un'autorizzazione. A ciò si aggiunga il fatto che il registro degli additivi per mangimi ha continuato a riportare la data del 26 dicembre 2021 come data di scadenza dell'autorizzazione dell'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), anche dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092. Se la rettifica proposta non avesse effetto retroattivo, si configurerebbe una violazione del principio di non discriminazione tra gli operatori, in quanto la concessione di una proroga del periodo di autorizzazione dell'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) a partire dalla data di entrata in vigore del

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione del 24 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 10).

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 avrebbe indebitamente costituito un vantaggio solo per gli operatori che commercializzano o utilizzano tale additivo. Nel presente caso non si ritiene poi che la retroattività abbia ripercussioni sulle legittime aspettative degli operatori interessati. Infine la rettifica proposta si inserisce in un contesto non di natura penale, considerando che l'errata scadenza del periodo di autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 era il risultato di un errore. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092.

- (6) Per tutelare le legittime aspettative delle parti interessate e, data l'applicazione retroattiva della rettifica proposta, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 la voce relativa all'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) recante il numero di identificazione 1k2082 è così rettificata:

nella colonna «Fine del periodo di autorizzazione», la data «16.8.2030» è sostituita dalla data «26.12.2021».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/427 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2021**

che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 aprile 2017 la società Sunnton GmbH ha presentato all'Austria una domanda di approvazione della sostanza attiva 24-epibrassinolide.
- (2) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, il 30 maggio 2017 l'Austria, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 6 giugno 2018 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 22 ottobre 2019 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
- (5) Il 4 maggio 2020 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ⁽²⁾ sulla possibilità che la sostanza attiva 24-epibrassinolide soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (6) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per il 24-epibrassinolide il 17 luglio 2020 e un progetto di regolamento che dispone l'approvazione di tale sostanza il 4 dicembre 2020.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide*, EFSA Journal 2020;6123 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132>. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/it.

- (9) La Commissione ritiene inoltre che il 24-epibrassinolide sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24-epibrassinolide non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) È pertanto opportuno approvare il 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio.
- (11) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva 24-epibrassinolide, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
24-epibrassinolide N. CAS: 78821-43-9 N. CIPAC: non pertinente	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one	≥ 900 g/kg	31 marzo 2021	31 marzo 2036	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, in particolare delle relative appendici I e II.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
"27	24-epibrassinolide N. CAS: 78821-43-9 N. CIPAC: non pertinente	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one	≥ 900 g/kg	31 marzo 2021	31 marzo 2036	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, in particolare delle relative appendici I e II."

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/428 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2021****che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39 septies, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ al fine di rafforzare la trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione in tutti i settori della filiera alimentare nei quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") effettua una valutazione scientifica del rischio.
- (2) Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la domanda di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione deve essere presentata nei formati standard di dati.
- (3) L'Autorità ha elaborato progetti di formati standard di dati, sulla base del pacchetto software IUCLID, destinati alle domande di approvazione e di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, come previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e alle pertinenti richieste di produzione scientifica.
- (4) Per garantire un livello elevato di trasparenza nelle attività dell'Autorità, è opportuno consentire il trattamento efficiente delle richieste di produzione scientifica rivolte all'Autorità e la presentazione nonché l'utilizzo in operazioni di ricerca, la copia e la stampa dei documenti nel rispetto delle disposizioni normative del diritto dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno adottare formati standard di dati per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) Poiché il presente regolamento attua le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che si applicano a decorrere dal 27 marzo 2021, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
2. Esso si applica alle domande di cui al paragrafo 1, presentate il 27 marzo 2021 o successivamente a tale data.

Articolo 2

Adozione di formati standard di dati

Sono adottati i formati standard di dati per l'approvazione di una sostanza attiva e per la modifica delle condizioni di tale approvazione, come proposto dall'Autorità, sulla base del pacchetto software IUCLID e collegati al sistema di presentazione centrale da istituire conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 25 ottobre 2019)

Pagina 82, articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. Tuttavia, l'articolo 7, primo comma, e l'articolo 11 si applicano a decorrere dal 14 novembre 2019.»

Retifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310 del 2 dicembre 2019)

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1,

anziché: «1. al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l'articolo seguente:

“Articolo 36 ter

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”;»

leggasi: «1. al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l'articolo seguente:

“Articolo 36 ter

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”;».

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 5,

anziché: «5. all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri possono non applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”;»

leggasi: «5. all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”;».

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 9,

anziché: «9. 3)
Per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:

- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;
- b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro. »

leggasi: “9. 3)
Per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:

- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;

- b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro." ".

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 10,

anziché:

«10.

- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;»

leggasi:

«10.

- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;».

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 13,

anziché:

«13. all'articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
- c) prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;
- b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo. »

leggasi:

«13. all'articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
- c) prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;
- b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 4 dicembre 2019)

Pagina 16, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 bis, lettera b),

anziché: «b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;»

leggasi: «b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente;».

Pagina 17, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 ter, terzo comma,

anziché: «L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.»

leggasi: «L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.».

Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, nuovo articolo 54 ter, paragrafo 2,

anziché: «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.»

leggasi: «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.».

Pagina 24, articolo 1, paragrafo 5, nuovo articolo 61 bis, paragrafo 2,

anziché:

«2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:

- a) è radiato dal registro di identificazione;
- b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.»

leggasi:

«2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:

- a) è radiato dal registro di identificazione;
- b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT